REGOLAMENTO (CEE) n. 4001/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2783/75 che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio (3), sulla base della terminologia della nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2783/75 subisce le seguenti modifiche:

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

Negli scambi tra la Comunità ed i paesi terzi sono applicate imposte all'importazione per i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	– Ovoalbumina:
	– – altra (diversa all'inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana):
3502 10 91	– – – essiccata (in foglia, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	– – – altra
ex 3502 90	– altri:
	– – Albumine, diverse all'ovalbumina:
	– – – altre (diverse all'inadatte o rese inadatte all'alimentazione umana):
	– – – – Lattoalbumina:
3502 90 51	– – – – – essiccata (in foglie, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 90 59	– – – – – altra»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.